

**DISCIPLINARE DI GARA**  
(Art. 87, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

<b>Procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) e 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, ex art. 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI L02268260904202300014 - CUP - H82C23000220005 - CIG A0284DA6CB</b>	
<b>STAZIONE APPALTANTE</b> <b>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</b> <b>STUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE</b>	
Indirizzo sede legale	Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100, Sassari
Codice AUSA	0000198186
Sito ufficiale	<a href="http://www.aousassari.it/">http://www.aousassari.it/</a>
Documentazione di gara	<a href="http://www.aousassari.it/bandi/">http://www.aousassari.it/bandi/</a>
Posta certificata	servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
Direttore della Struttura	Ing. Alberto Giordano
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Carlo Sotgiu
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	Ing. Alberto Giordano
Determinazione a contrarre	n. 1114 del 08/11/2023
CIG	A0284DA6CB
CUP	H82C23000220005
Sistema di gara	Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso, ex art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023
Termine richiesta chiarimenti	01/12/2023 ore 18:00
Termine presentazione offerte	12/12/2023 ore 18:00
Prima seduta telematica	13/12/2023 ore 09:30

## Sommario

PREMESSE .....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1 Documenti di gara .....	6
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO .....	7
3.1 Durata .....	8
3.2 Revisione prezzi .....	9
3.3 Esecuzione anticipata .....	9
3.4 Importo .....	9
3.5 Modifica del contratto in corso di esecuzione .....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	12
6.2 Requisiti di qualificazione .....	12
6.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	12
6.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del codice) e i consorzi stabili (art 45, comma 2, lettera d) del codice) consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili .....	12
7. AVVALIMENTO .....	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. GARANZIA PROVVISORIA .....	14
10. SOPRALLUOGO.....	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI .....	16
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	17
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
14.1 Domanda di partecipazione .....	19
14.2 DGUE e dichiarazioni integrative.....	20
14.3. Documentazione in caso di avvalimento .....	22
14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	22
14.5. Attestazione di qualificazione .....	24
15. OFFERTA ECONOMICA.....	24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	24
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	24
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	25
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO .....	25
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	27
21. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	27
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	27
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	28

## PREMESSE

Con **Determinazione Dipartimentale n. 1114 del 08/11/2023**, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. d) e 71 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, ex art. 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la **piattaforma telematica** accessibile all'indirizzo [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto, in un unico lotto, mediante il criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere **all'inversione procedimentale**, ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo articolo.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Sassari. Codice NUTS: ITG2D.

**CUI:** L02268260904202300014

**CUP:** H82C23000220005

**CIG:** A0284DA6CB

**CPV:** 45450000-6

**Il Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è **l'Ing. Carlo Sotgiu**, Direttore della SC Lavori, Manutenzioni, Logistica e Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

**Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è **l'Ing. Alberto Giordano**, Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2, del Codice, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, ancora vigente. **Dal primo gennaio 2024, acquisterà efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del Codice, la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art 25 del predetto Codice.**

La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita dalla Regione Autonoma della Sardegna e denominata SardegnaCAT, accessibile al seguente sito: [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it)

Il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, per quanto ancora vigenti, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo di SardegnaCAT comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto

portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di SardegnaCAT avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SardegnaCAT;
- utilizzo della piattaforma SardegnaCAT da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare a quanto previsto nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale".

In caso di **mancato funzionamento della piattaforma** SardegnaCAT o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://www.aousassari.it/bandi> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. SardegnaCAT garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SardegnaCAT sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14.
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico e della sua successiva identificazione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) secondo le modalità indicate dell'Allegato "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti

al link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo [mocsardegna@regione.sardegna.it](mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it).

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici interessati di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documenti di gara**

Costituiscono documenti di gara:

- 1) Progetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 41 del Codice, costituito dal Capitolato Speciale;
- 2) Provvedimento di autorizzazione a contrarre;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) DUVRI;
- 6) Patto di integrità;
- 7) DGUE in formato elettronico e modelli integrativi:
  - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
  - Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE;
  - Modello 3 - Dichiarazione OE ausiliario;
  - Modello 4 - Schema contratto di avvalimento
  - Modello 5 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari;
  - Modello 6 - Schema offerta economica;
- 8) Schema di Accordo quadro;
- 9) Condizioni generali di registrazione;
- 10) Istruzioni di gara.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: <http://www.aousassari.it/bandi> e <https://www.sardegnaecat.it/>.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nei sopradetti Documenti di gara.

### **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **esclusivamente**, attraverso la sezione “busta di qualifica” area “messaggi” della piattaforma telematica di SardegnaCAT, **entro e non oltre il 01/12/2023 ore 18:00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aousassari.it/bandi> del profilo del committente, nella sezione relativa



alla procedura di gara, e su [www.sardegnaat.it](http://www.sardegnaat.it).

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

### **2.3 Comunicazioni**

Nel rispetto delle modalità previste dal Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [servizio.acquisti@pec.aou.ss.it](mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it) della Stazione Appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste **in corso di gara.**

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO**

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro di durata biennale con **4 (quattro)** operatori economici, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 36/2023, volto a definire le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica degli immobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale. Con l'Accordo quadro verranno regolamentati i Contratti del medesimo Accordo Quadro, che verranno stipulati dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione di Ordini di Lavoro. Più in generale, l'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dei sottoscrittori, contenendo lo stesso, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei contratti attuativi che verranno stipulati con i vari Appaltatori.

In forza dell'accordo quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) e stipulare i contratti attuativi, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'accordo quadro, **secondo le percentuali massime stabilite nell'art. 4 del Capitolato Speciale.**

Conseguentemente, con riferimento all'accordo quadro:

- preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi, l'Azienda sottoporrà all'appaltatore selezionato un Ordine di lavoro, che dovrà essere sottoscritto per accettazione;
- ove ritenuto opportuno, verrà richiesto all'appaltatore selezionato, di effettuare un sopralluogo dei locali in cui dovranno svolgersi gli interventi;
- i contratti attuativi, stipulati dall'Azienda per i singoli interventi, solo a seguito di Ordine di lavoro controfirmato, impegneranno la medesima solo in relazione all'importo e alla specifica prestazione affidata;
- l'importo effettivo delle singole prestazioni è indicato nei singoli contratti attuativi;
- l'importo totale dei contratti attuativi emessi dall'Azienda non potrà mai essere superiore al valore massimo dell'accordo quadro.

In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare, nello specifico, gli interventi da eseguirsi, con le tempistiche e modalità sempre ivi stabilite.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e non risultando funzionale ed economicamente vantaggiosa per la Stazione Appaltante la suddivisione in lotti.

L'appalto è aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, **dichiarato in forma di sconto percentuale unico offerto, da applicare a tutte le voci di prezzo unitario del Prezzario Regionale della Regione Sardegna 2023, rinvenibile al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/prezzari-e-tariffari/prezzario-dei-lavori-pubblici>.**

Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato agli importi dei lavori oggetto dei successivi contratti attuativi.

L'accordo quadro verrà concluso con il miglior offerente che abbia presentato offerta non anomala e verrà stipulata graduatoria con i successivi 3 (tre) migliori offerenti.

Ai tre offerenti seguenti nella graduatoria verrà richiesto di uniformare **lo sconto offerto allo sconto effettuato dal migliore offerente**, al fine di avere quattro offerenti con cui poter concludere l'accordo con il medesimo sconto. Qualora un offerente rifiuti di uniformarsi, questi sarà ritenuto rinunciatario e la graduatoria verrà scorsa, fino all'individuazione di quattro offerenti che accettino le condizioni richieste ove esistenti.

Se non venisse raggiunto il numero di quattro aggiudicatari, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla stipula del presente accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro è uno dei seguenti: Edilizia Industria ovvero Edilizia Artigiani.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli specificati in precedenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Codice. In tal caso, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, gli appaltatori devono impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiarare l'equivalenza delle tutele.

### **3.1 Durata**

La durata dell'Accordo Quadro è prevista in anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione.

La durata dell'appalto è comunque indipendente dal raggiungimento o meno dell'importo contrattuale massimo prestabilito. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con l'ordine di lavoro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto nel predetto ordine per l'ultimazione delle opere. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi ordini di lavoro dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro.



Nel caso di raggiungimento dell'importo contrattuale termineranno le prestazioni anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.

### **3.2 Revisione prezzi**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico, quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

### **3.3 Esecuzione anticipata**

Ai sensi dell'art. 17 co. 9 del d.lgs. 36/2023 è ammessa l'esecuzione d'urgenza quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

### **3.4 Importo**

Il valore stimato biennale dell'appalto e dell'intera operazione contrattuale, ai sensi degli artt. 14 comma 4 e 59 comma 1 del Codice, risulta pari a € 1.196.000,00, di cui:

- importo dei lavori € 980.000,00
- oneri della sicurezza € 20.000,00
- aumento delle prestazioni ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 196.000,00

Tale importo rappresenta il valore massimo dell'accordo, fermo restando che il valore effettivo della prestazione potrà essere inferiore al valore massimo, in funzione dei contratti applicativi che saranno stipulati e della successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori. L'importo dei lavori è puramente indicativo, in quanto è calcolato in funzione degli interventi di manutenzione che si presume si renderanno necessari nell'arco di vigenza dell'Accordo negli edifici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

**In ogni caso, si precisa che il massimale di impegno richiesto ad ogni operatore, sulla base della rispettiva posizione in graduatoria, non sarà superiore a quanto previsto all'art. 4 del Capitolato Speciale.**

I costi della sicurezza, quantificati in € 20.000,00 totali, eventualmente integrabili, saranno calcolati in relazione ad ogni singolo intervento.

L'importo dei lavori comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante quantifica indicativamente nel 35% del valore complessivo per l'esecuzione dei lavori. Anche tali costi saranno calcolati in relazione ad ogni singolo intervento.

### **3.5 Modifica del contratto in corso di esecuzione**

L'azienda si riserva la facoltà di imporre agli appaltatori un aumento delle prestazioni, alle condizioni originariamente previste, fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

L'appalto è finanziato con spesa corrente.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola

o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

### **6.1 Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2 Requisiti di qualificazione**

Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto il possesso di tutti i requisiti di seguito indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti determina, infatti, la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti nella **categoria prevalente di opere OG1**.

La qualificazione per l'esecuzione del presente accordo quadro è, pertanto, dimostrabile tramite **certificazione SOA OG1 classifica II**.

### **6.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il raggruppamento deve, comunque, possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ove richiesti, nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, ove richiesto, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del codice) e i consorzi stabili (art 45, comma 2, lettera d) del codice) consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo dell'appalto, pari ad € 11.960,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Banco di Sardegna S.p.A.: codice IBAN IT 75 E 01015 17201 000070188747 - CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA Rif. Appalto Determinazione n. 1114 del 08/11/2023 – CIG: A0284DA6CB

Per pagamenti provenienti dall'estero, Codice BIC: BPMOIT22

### **La fideiussione può essere rilasciata:**

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

### **La fideiussione deve:**

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);



- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, **oltre da chi sottoscrive l'offerta**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nelle dichiarazioni integrative al DGUE il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

L'eventuale sopralluogo sarà richiesto in sede di contratti attuativi.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI**

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità specificate nel paragrafo 1 del presente disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del **12/12/2023 ore 18:00 a pena di esclusione.**

La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCAT.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SardegnaCAT di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

**L'“OFFERTA” è composta da:**

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura **di soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

**NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione.
- DGUE elettronico.
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE
- Modello 3 – Dichiarazione operatore economico ausiliario (se del caso)
- Modello 4 – Schema contratto di avvalimento (se del caso)
- Modello 5 – Dichiarazione costituzione RT GEIE Consorzi ordinari (se del caso)

- Garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore e documentazione a comprova della **eventuale** riduzione
- Passoe
- Attestazione di qualificazione SOA
- Attestazione di pagamento Contributo ANAC
- Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, dovuta per la sola domanda di partecipazione
- Condizioni generali di registrazione
- Procura (se del caso).

**Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

#### **14.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1, da bollare ai sensi di legge.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo l'operatore economico potrà procedere acquistando il contrassegno di euro 16,00, inserendo il suo numero seriale in una attestazione di assolvimento dell'imposta di

bollo, che contenga anche copia del contrassegno in formato pdf, da caricare nella piattaforma telematica SardegnaCAT. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

#### **14.2 DGUE e dichiarazioni integrative**

Il DGUE è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/UE. Tale documento deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

1) scaricare dalla documentazione allegata alla RdO il file D.G.U.E. "espd - request.xml", precompilato dalla stazione appaltante (si evidenzia che per la compilazione in versione elettronica il file D.G.U.E. da utilizzare è quello in formato XML, mentre il file D.G.U.E. in formato PDF allegato dalla stazione appaltante è da utilizzare esclusivamente per la consultazione;

2) una volta scaricato e salvato il file D.G.U.E. "espd - request.xml" predisposto da questa stazione appaltante, è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ed effettuare le seguenti operazioni:

a. selezionare la voce "Sono un operatore economico",

b. scegliere la voce "Importare un D.G.U.E." e caricare il documento D.G.U.E. "espd - request" in formato XML precedentemente scaricato, cliccando il pulsante "Scegli file",

c. selezionare la nazione in cui si trova la sede legale dell'impresa;

d. cliccare il pulsante "Avanti",

e. compilare il file con tutte le informazioni richieste;

3) cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "Scaricare nel formato", scegliendo l'estensione "PDF", infine salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa il file D.G.U.E. generato "espd - response.pdf",

4) allegare alla documentazione amministrativa d'offerta il file D.G.U.E. "espd - response.pdf" firmato digitalmente, utilizzando l'apposita casella creata da questa stazione appaltante sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" il quale precisa che, in relazione alle Specifiche Tecniche per la definizione del DGUE, i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:





- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice (**RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE**) **per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, co. 2, lett. d)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**
- Nel caso di **avalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente.**

**Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:**

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza

non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui al Modello 2**, con le quali il concorrente dichiara, tra l'altro, che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Nelle dichiarazioni integrative del DGUE, il concorrente rende tutte le altre dichiarazioni ivi indicate.
- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE.

**Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto D.Lgs.**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3. Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

#### **14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- **copia del contratto di rete**, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;

- **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, utilizzando il Modello 3 ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **14.5. Attestazione di qualificazione**

I concorrenti devono presentare un'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata (od una fotocopia dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in modalità digitale), in grado di documentare il possesso della qualificazione richiesta.

### **15. OFFERTA ECONOMICA**

La BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta utilizzando preferibilmente il **Modello 6** e, comunque, deve essere **completa di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nello stesso Modello.**

In particolare, l'offerta economica dovrà indicare **lo sconto percentuale unico offerto**, da applicare a tutte le voci di prezzo unitario del Prezzario Regionale della Regione Sardegna 2023, rinvenibile al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/prezzari-e-tariffari/prezzario-dei-lavori-pubblici>.

Dovrà, inoltre, indicare:

- l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per la prestazione dei lavori oggetto dell'affidamento, **a pena di esclusione**
- l'ammontare dei costi della manodopera (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per l'espletamento della parte lavori, **a pena di esclusione.**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

### **16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, dichiarato in forma di sconto percentuale unico offerto, da applicare a tutte le voci di prezzo unitario del Prezzario Regionale della Regione Sardegna 2023.

### **17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche.

**Inversione procedimentale** ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti dei primi 4 migliori offerenti

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Il giorno **13/12/2023, ore 09:30**, fissato per l'apertura delle offerte, in seduta telematica, il Seggio di gara procederà:

1. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A**. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
2. alla redazione della relativa graduatoria;
3. alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti dei primi 4 migliori offerenti;
4. fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate, il Seggio di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condottesi determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, nonché a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente.

## **18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (cd. meccanismo di esclusione automatica). Il metodo per la determinazione delle offerte anomale è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)" ed individuato nel **Metodo A**.

Relativamente all'algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018), nel caso di offerte uguali che si collochino sia "al margine delle ali" sia "all'interno" di esse, considererà come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 36/2023).

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RUP, il quale potrà avvalersi di un organo a tal fine individuato.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'esclusione automatica delle offerte anomale è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

## **19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, in forza dello sconto percentuale proposto sul prezzario posto a base di gara. L'accordo quadro verrà concluso con il

miglior offerente che abbia presentato offerta non anomala e verrà stipulata graduatoria con i successivi 3 migliori offerenti.

**Sulla base della graduatoria individuata, la Stazione appaltante procederà alla scelta dell'operatore economico per la stipula del contratto attuativo, secondo un criterio di rotazione.**

**E' fatto obbligo per i concorrenti al secondo, terzo e quarto posto della graduatoria, adeguare le proprie offerte alla percentuale di sconto offerta dal concorrente al primo posto della graduatoria.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'accordo quadro può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine di lavoro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese



quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'accordo quadro.

## **20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **21. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

[https://www.aousassari.it/documenti/11\\_578\\_20220125124144.pdf](https://www.aousassari.it/documenti/11_578_20220125124144.pdf)

<https://www.aousassari.it/index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=4119&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

## **22. ACCESSO AGLI ATTI**

Fino al 31.12.2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le istanze di accesso agli atti vanno presentate via PEC al seguente indirizzo: [servizio.acquisti@pec.aou.ss.it](mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it).

## **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione o comunque raccolti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

### **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Sassari, Viale San Pietro n. 10, nella persona del suo legale rappresentante.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo@pec.aou.ss.it](mailto:dpo@pec.aou.ss.it).

### **Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali**

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto indetta, ai sensi della normativa vigente. In particolare, i dati saranno trattati per le verifiche di idoneità richieste per la partecipazione alla procedura in epigrafe;
- (se aggiudicatario) sottoscrizione del contratto e gestione amministrativa e operativa del contratto stesso;
- adempimento di obblighi normativi relativi alla partecipazione alla procedura di affidamento ed eventuale gestione del contratto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento 679/2016) e relativi agli adempimenti degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali. Tali dati vengono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. c, in adempimento delle prescrizioni normative previste per le procedure ad evidenza pubblica.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti prevalentemente elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza, proporzionalità, necessità e trasparenza.

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di affidamento richiamata in oggetto e, nel caso in cui risulti aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto e la gestione della fase esecutiva dello stesso.

Il mancato conferimento dei dati e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa compromette il regolare svolgimento delle attività inerenti la suddetta procedura di affidamento e di conseguenza dell'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di dati personali di terze parti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari presuppone l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti di tali soggetti interessati da parte del soggetto che conferisce i dati.

### **Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali, raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, alle società di revisione ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge o disposizioni regionali.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, qualora previsto dalla documentazione di gara, sulla base di obblighi di legge.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

#### **Periodo di conservazione**

I dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente, almeno per tutta la durata del contratto.

#### **Diritti dell'interessato**

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sono comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che è applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Le richieste relative all'esercizio delle suddette facoltà, devono essere riportate, in prima istanza, attraverso i medesimi canali utilizzati originariamente per trasmettere i propri dati personali; in seconda istanza le suddette segnalazioni potranno essere inviate alla casella [dpo@pec.aou.ss.it](mailto:dpo@pec.aou.ss.it).

Sassari, li 08/11/2023

**Il Direttore della Struttura**

(Ing. Alberto Giordano)

F.to